

ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO


L'anno duemiladiciassette il giorno **dieci** del mese di **ottobre**, alle ore 13,30, in Trapani, nei locali ubicati al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Coppola Umberto – **Presidente**, Avv. Longo Salvatore – **Segretario**, Avv. Scarcella Giuseppe - **Tesoriere**, Avv. Baiata Patrizia, Avv. Cusenza Salvatore Maria, Avv. Genco Stefano Paolo, Avv. Montericcio Giuseppina.

Il Presidente, constatata la validità della convocazione per la presenza dei Consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consigliere Segretario a dare lettura del verbale della precedente riunione che viene approvato e sottoscritto.

§ Passando all'esame del primo punto posto all'O.d.G. (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE) il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115.

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25); previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Scarcella in relazione alle istanze n. 776 e n. 834, delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco:

707 / 2017 G.P.	750 / 2017 G.P.	752 / 2017 G.P.	753 / 2017 G.P.	759 / 2017 G.P.	763 / 2017 G.P.
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------



764 / 2017 G.P.	765 / 2017 G.P.	766 / 2017 G.P.	767 / 2017 G.P.	768 / 2017 G.P.	769 / 2017 G.P.
770 / 2017 G.P.	771 / 2017 G.P.	772 / 2017 G.P.	773 / 2017 G.P.	774 / 2017 G.P.	775 / 2017 G.P.
777 / 2017 G.P.	778 / 2017 G.P.	779 / 2017 G.P.	780 / 2017 G.P.	781 / 2017 G.P.	782 / 2017 G.P.
783 / 2017 G.P.	784 / 2017 G.P.	785 / 2017 G.P.	786 / 2017 G.P.	787 / 2017 G.P.	788 / 2017 G.P.
789 / 2017 G.P.	790 / 2017 G.P.	792 / 2017 G.P.	793 / 2017 G.P.	794 / 2017 G.P.	795 / 2017 G.P.
796 / 2017 G.P.	797 / 2017 G.P.	798 / 2017 G.P.	799 / 2017 G.P.	800 / 2017 G.P.	801 / 2017 G.P.
802 / 2017 G.P.	803 / 2017 G.P.	804 / 2017 G.P.	805 / 2017 G.P.	806 / 2017 G.P.	807 / 2017 G.P.
808 / 2017 G.P.	809 / 2017 G.P.	810 / 2017 G.P.	811 / 2017 G.P.	812 / 2017 G.P.	813 / 2017 G.P.
814 / 2017 G.P.	815 / 2017 G.P.	816 / 2017 G.P.	817 / 2017 G.P.	818 / 2017 G.P.	819 / 2017 G.P.
820 / 2017 G.P.	821 / 2017 G.P.	822 / 2017 G.P.	823 / 2017 G.P.	824 / 2017 G.P.	825 / 2017 G.P.
826 / 2017 G.P.	827 / 2017 G.P.	828 / 2017 G.P.	829 / 2017 G.P.	830 / 2017 G.P.	831 / 2017 G.P.
832 bis / 2017 G.P.	833 / 2017 G.P.	835 / 2017 G.P.	836 / 2017 G.P.	837 / 2017 G.P.	838 / 2017 G.P.
839 / 2017 G.P.	840 / 2017 G.P.	841 / 2017 G.P.	842 / 2017 G.P.	843 / 2017 G.P.	844 / 2017 G.P.
845 / 2017 G.P.	846 / 2017 G.P.	847 / 2017 G.P.	848 / 2017 G.P.	776/2017 G.P.	834/2017 G.P.

come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

§ Sempre in riferimento al primo punto posto all'O.d.G. (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE) il Consigliere Segretario ripropone all'esame del Consiglio la richiesta inviata a mezzo pec in data 29/06/2017, dall'Avv. Dedalo Cosimo Gaetano Pignatone del Foro di Caltanissetta, n.q. di difensore del Sig. =====, volta ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per proporre ricorso avverso decreto di espulsione disposto dal Questore di Trapani. Riferisce inoltre che analoga richiesta presentata dal medesimo avvocato per altro cittadino extracomunitario era stata rigettata dal Consiglio nella seduta del 22/09/2015 in quanto, nel caso di specie, l'ammissione al patrocinio a spese dell'Erario per i cittadini extracomunitari consegue automaticamente quale beneficio previsto dalla legge. Tuttavia, secondo l'avv. Pignatone, una giurisprudenza minoritaria ritiene che sia comunque necessario chiedere l'ammissione al gratuito patrocinio.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, riesaminata l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato Prot. n° 1697/2017 presentata in data 29/06/2017 dal Sig. =====, sprovvisto di codice fiscale; esaminata la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità della domanda in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dal richiedente, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che l'istante intende far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nell'istanza e della documentazione prodotta; ritenuto che il difensore nominato Avv. Dedalo Cosimo Gaetano Pignatone risulta iscritto nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani (ex art. 81 del D.P.R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25); delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il Sig=====, residente in Caltanissetta presso il Centro Pian del Lago, per proporre ricorso innanzi il Tribunale Civile di Trapani avverso il decreto di espulsione del Questore di Trapani del 19/06/2017 . Dispone trasmettersi copia del presente provvedimento all'istante, al Giudice competente per la trattazione della controversia, nonché al competente Ufficio Finanziario.

§ Sempre con riferimento al primo punto posto all'O.d.G. (**PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE**), il Consigliere Segretario comunica che il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 7/7/2017, ha trasmesso copia del protocollo d'intesa sottoscritto con il Consiglio Superiore della Magistratura contenente "Linee Guida in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di protezione internazionale" allo scopo di uniformare le prassi dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati e degli Uffici giudiziari in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dei richiedenti la protezione internazionale. Il Consiglio dà incarico al Presidente di interloquire con la Presidenza del Tribunale di Trapani.

§ In relazione al secondo punto posto all'O.d.G. (**RITARDI LIQUIDAZIONI COMPENSI DIFENSORI EX D.P.R. N. 115/2002**), il Consigliere Segretario riferisce sull'argomento ricordando che nella precedente riunione del Consiglio era stato incaricato di redigere un deliberato al fine di richiamare l'attenzione sulla problematica, già più volte segnalata da questo Consiglio alle competenti autorità giudiziarie del circondario e notoriamente grave e diffusa su tutto il territorio nazionale riguardante i ritardi nelle procedure di liquidazione dei compensi degli Avvocati nei procedimenti civili e penali per i quali vi è stata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il Consigliere Segretario dà lettura del deliberato che qui di seguito si riporta:

Il Consiglio dell'Ordine di Trapani, preso atto della delibera inviata dall'Ordine degli Avvocati di Lecco del 31 luglio 2017, ritenuto di voler e dover condividere le considerazioni offerte dal predetto Consiglio in merito alla grave situazione relativa ai ritardi nei pagamenti delle fatture degli avvocati ammessi al patrocinio a carico dell'Erario in favore di soggetti non abbienti nei confronti del Tribunale di Lecco e della Corte d'Appello di Milano, situazione che non appare meno complicata nel distretto di Corte d'Appello di Palermo e presso il Tribunale di Trapani;

ritenuto

inammissibile che gli avvocati debbano attendere, in alcuni casi, oltre un anno dalla data di emissione della fattura prima che venga effettuato il pagamento, specialmente a fronte del fatto che il patrocinio a spese dello Stato e la difesa d'ufficio siano norme che derivano dal dettato costituzionale del diritto di difesa;

ritenuto altresì che questo stato di cose finisce per svilire la professione forense e l'alto ministero della Difesa della parte che è affidata dalla carta costituzionale all'Avvocatura;

rilevato

che, già in passato, questo Consiglio dell'Ordine ha palesato, con apposite note trasmesse alla Presidenza della Corte di Appello di Palermo ed alla Presidenza del Tribunale di Trapani, la necessità di destinare agli uffici che si occupano della liquidazione delle spese di Giustizia ed in particolar modo di quelle inerenti gli onorari degli avvocati ammessi al beneficio del patrocinio a carico dello Stato per i propri difesi non abbienti, nuove ed ulteriori risorse non solo finanziarie ma anche umane, atteso che l'attuale sistema prevede la liquidazione accentrata delle somme per tutti i Tribunali del distretto presso le cancellerie della Corte d'Appello, ove quindi devono essere destinati un adeguato numero di funzionari al fine di poter lavorare il gran numero di liquidazioni pendenti;

che, comunque, quanto sopra lamentato non può essere affrontato solo a livello locale in quanto, in primo luogo, deve trovare diversa soluzione la destinazione dei fondi dal bilancio dello Stato al Ministero della Giustizia prima e dal Ministero della Giustizia ai singoli Tribunali ed alle singole Corti d'Appello;

che a fronte del sempre più elevato accesso al patrocinio a spese dello Stato i fondi destinati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al Ministero della Giustizia sono ogni anno inferiori a quelle precedenti;

che per snellire le procedure di liquidazione potrebbe essere delegato a ciascun Tribunale periferico il ruolo di soggetto pagatore, senza che si provveda all'invio delle pratiche presso le Corti d'Appello;

invita

il Consiglio nazionale Forense e l'Organismo Congressuale Forense, ciascuno per la propria competenza, ad intervenire nelle opportune sedi e ad assumere ogni iniziativa ritenuta utile perché le fatture dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e dei difensori d'ufficio, vengano evase in termini compatibili con la dignità dell'attività difensiva.

La presente delibera è inviata al Ministero della Giustizia e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Presidenza della Corte di Appello di Palermo ed a quella del Tribunale di Trapani, per quanto di competenza di ciascuna Autorità, nonché al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco per opportuna conoscenza, nonché ai C.O.A. del Distretto della Corte di Appello di Palermo e all'Unione Ordini Forensi della Sicilia.

Il Consiglio, all'unanimità, approva il deliberato e ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine.

§ **In relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONI ALBO AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza datata 26/09/2017 dell'Avv. **Garitta Giacomo**, nato ad Erice (TP) il 14/02/1977, tendente ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 26/09/2017.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che l'Avv. Garitta Giacomo è stato iscritto al N. 541 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 24/10/2006 e visto della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo del 10/11/2006; Ritenuto che nei confronti dell'Avv. Garitta Giacomo non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che lo stesso è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **Garitta Giacomo**, nato ad Erice (TP) il 14/02/1977, dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 26/09/2017. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. Avverte che la cancellazione dall'Albo professionale non fa venir meno l'obbligo dell'invio alla Cassa Forense del Modello 5 ancora nell'anno successivo a quello dell'avvenuta cancellazione (Mod. 5/2018) ed al pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.

§ **In relazione al quarto argomento posto all'O.d.G. (REVISIONE ALBI PROFESSIONALI)** il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio la documentazione relativa al procedimento amministrativo finalizzato alla verifica dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati stranieri stabiliti in Italia, dell'Abogado **Francesco Gianquinto**, nato ad Erice (TP) il 13/10/1986, sulla scorta delle indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Giustizia del 12 maggio 2017 e della successiva nota del Consiglio Nazionale Forense del 15 maggio 2017. Più specificatamente è emerso che il predetto, così come tutti coloro che hanno attivato la procedura di iscrizione all'albo straniero successivamente alla data del 31 ottobre 2011, risulta privo dei requisiti inderogabilmente prescritti dalle normative interne di diritto spagnolo per ottenere il regolare riconoscimento del titolo in Italia (frequenza del master accreditato e superamento dell'esame di Stato in Spagna). Ciò comporta la conseguenziale impossibilità di mantenere l'iscrizione nella sezione speciale tenuta presso questo Ordine degli avvocati. L'iscritto, con note inoltrategli in data 26

giugno e 14 luglio 2017, che valgono anche quale avviso di avvio del procedimento amministrativo, è stato invitato a fornire chiarimenti e/o ulteriore documentazione volta a comprovare la regolarità del percorso abilitativo e formativo seguito in Spagna.

L'abogado Francesco Gianquinto ha riscontrato le richieste in data 29 giugno 2017 comunicando quanto già noto a questo Coa e non aggiungendo nulla di nuovo rispetto a quanto già presente al suo fascicolo personale ed anzi omettendo di produrre il certificato di iscrizione presso il *Collegio degli abogados di Sant Feliu de Llobregat* in originale.

In particolare l'abogado Gianquinto Francesco, ha osservato che, a suo parere, la nota del C.N.F. del 15/05/2017 non fa alcun riferimento alla valutazione della regolarità dei titoli di accesso alla professione, la quale può essere esperita esclusivamente dal Consiglio dell'Ordine spagnolo, tuttavia, nulla chiarendo in ordine ai requisiti obbligatori (frequenza del master accreditato e superamento dell'esame di Stato in Spagna), secondo le indicazioni fornite dal ministero della Giustizia, ai fini dell'omologazione del titolo accademico in Spagna e la successiva iscrizione al Colegio de Abogados in Spagna, avvenuta dopo il 31 ottobre 2011.

Il Consiglio, non ritenendo di poter condividere l'orientamento palesato dall'iscritto, e preso atto delle osservazioni pervenute, carenti dei titoli sopra indicati obbligatori (frequenza del master accreditato e superamento dell'esame di Stato in Spagna), ritenendo quindi definito il procedimento di revisione purtroppo con esito negativo, in osservanza delle disposizioni di legge (art. 17 L. 31/12/2012, n. 247) e delle note sopra richiamate inoltrate dal ministero della giustizia e dal CNF,

DELIBERA

la cancellazione, con effetto immediato, dello **Abogado Francesco Gianquinto**, nato ad Erice (TP) il 13/10/1986, con recapito professionale in Castellammare del Golfo (Tp) nel Corso Garibaldi 367. Manda alla segreteria per le comunicazioni consequenziali e per l'aggiornamento della sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti tenuto presso questo Ordine. Avverte, altresì, l'interessato che avverso la presente delibera può proporre impugnazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione della presente, al Consiglio nazionale forense ai sensi dell'art. 17 co. 14 della l. 247/2012.

§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (**ISCRIZIONI NEL REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI**), il

Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai signori:

Dott. **Gammicchia Gaspare Alberto**, nato ad Erice (TP) il 05/03/1993;

Dott.ssa **Pirrone Dalila**, nata ad Alcamo (TP) il 26/04/1988;

Dott. **Russo Alessandro**, nato ad Erice (TP) il 18/07/1990;

Dott.ssa **D'Angelo Chiara**, nata a Palermo il 06/01/1989;

volte ad ottenere, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio:

Viste le istanze e la documentazione allegata;

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla veridicità delle autocertificazioni attraverso l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Visto il Decreto n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Ritenuto che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione;

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i signori:

Dott. **Gammicchia Gaspare Alberto**, nato ad Erice (TP) il 05/03/1993;

Dott.ssa **Pirrone Dalila**, nata ad Alcamo (TP) il 26/04/1988;

Dott. **Russo Alessandro**, nato ad Erice (TP) il 18/07/1990;

Dott.ssa **D'Angelo Chiara**, nata a Palermo il 06/01/1989.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito..

§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (**ISCRIZIONE NELL'ELENCO PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO EX ART. 41, COMMA 12° DELLA LEGGE PROFESSIONALE N. 247/2012**), il Consigliere

Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza datata 29/09/2017 della Dott.ssa **Misiti Ambra**, nata a Sciacca (AG) il 05/04/1991, iscritta al **N. 2722** del Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da quest'Ordine, volta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 .

Il Consiglio:

Presa conoscenza dell'istanza di cui sopra;

Ritenuto che la richiedente è iscritta, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della legge 31/12/2012, n. 247, nel Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 20/09/2016;

Visto il disposto di cui al comma 2° dell'art. 1 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*);

Ritenuto che è già decorso il semestre d'iscrizione richiesto dalla legge 247/2012, perché la richiedente possa essere ammessa ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Esaminata la documentazione prodotta a dimostrazione del primo semestre di pratica;

Vista la dichiarazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità con l'esercizio professionale;

Ad unanimità ed in applicazione dell'art. 9 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70,

DELIBERA

di ammettere la Dott.ssa **Misiti Ambra**, nata a Sciacca (AG) il 05/04/1991, ad esercitare l'attività professionale - per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dalla data dell'odierna deliberazione - in sostituzione dell'avvocato Umberto Coppola, presso il quale svolge la pratica, e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.

E ciò previo impegno solenne - ex art. 8 della legge 31 dicembre 2012, n. 247- da prestarsi avanti al Consiglio dell'Ordine, riunito in pubblica seduta.

Per gli effetti di cui sopra dispone l'iscrizione della Dott.ssa Misiti Ambra, nata a Sciacca (AG) il 05/04/1991, nell'apposito elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, della citata legge.

Dispone che il presente provvedimento venga comunicato al richiedente a mezzo posta elettronica certificata ovvero raccomandata a.r. nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato Umberto Coppola.

§ In relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (COMPIUTA PRATICA), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai praticanti avvocati: Dott.ssa **D'Angelo Chiara**, nata ad Erice (TP) il 29/04/1992, iscritta al N. 2652 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 10/11/2015, Dott. **D'Angelo Vito**, nato ad Alcamo (TP) il 24/04/1981, iscritto al N. 2677 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 15/03/2016, Dott.ssa **Tagliavia Illyna**, nata ad Erice (TP) il 23/10/1990, iscritta al N. 2674 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 15/03/2016, Dott.ssa **Incandela Valeria**, nata ad Erice (TP) il 06/03/1990, iscritta al N. 2643 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 22/09/2015, Dott.ssa **Barbara Laura Maria**, nata ad Erice (TP) il 10/03/1962, iscritta al N. 2670 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 15/03/2016, Dott. **Aiello Alessandro**, nato a Palermo il 19/03/1991, iscritto al N. 2678 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 30/03/2016, Dott.ssa **Cacciapalle Federica**, nata a Palermo il 31/01/1990, iscritta al N. 2679 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 30/03/2016, i quali, avendo concluso il periodo di tirocinio forense voluto dall'art. 9, comma 6°, del d.l. 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012 n. 27, chiedono il rilascio del certificato di compimento della pratica.

Il Consiglio, lette le istanze ed esaminati i libretti di pratica forense, Visto l'art. 45 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; ritenuto che sono state adempiute tutte le prescrizioni in ordine alla pratica forense per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, udita la relazione favorevole del Consigliere Segretario, all'unanimità, delibera autorizzarsi il rilascio dei certificati di compiuta pratica.

§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (PRATICA FORENSE):

1) Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza del 22/09/2017 presentata dal Dott. **Cutino Giuseppe**, nato ad Alcamo (TP) l'11/02/1992, iscritto al N. 2759 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 30/03/2017 ed ammesso a far data dal 09/05/2017 ad espletare il tirocinio formativo - ex art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) - presso il Tribunale di Trapani con decreto presidenziale n. 80/2017 del

08/05/2017, il quale ha richiesto di essere esonerato, ai sensi dell'art. 4 comma 5° della convenzione stipulata il 12/02/2016 tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani ed il Tribunale di Trapani, dallo svolgimento di un anno di tirocinio forense (1° e 2° semestre di pratica forense). Il Consiglio, esaminata l'istanza di cui sopra, autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti e dispone che della variazione venga fatta annotazione nel fascicolo personale dell'iscritto, sul Registro dei Praticanti Avvocati e sul libretto di pratica forense

Si dà atto che alle ore 14,12 entra in aula consiliare e prende parte alla seduta il Consigliere Avv. Filippi Pieranna e che pertanto risultano presenti n. 8 consiglieri.

2) Il Consigliere Segretario comunica che la Prat. Avv. Dott.ssa **Milazzo Valentina**, iscritta al N. 2719 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 26/07/2016, abilitata ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 in sostituzione dell'avvocato Rapisarda Orazio, presso il quale svolge la pratica, con pec del 16/09/2017, ha richiesto l'intervento del Consiglio segnalando che dal 21/08/2017 non riesce più ad avere contatti con il proprio dominus Avv. Rapisarda Orazio.

Il Consigliere Segretario riferisce, altresì, che, successivamente è pervenuta a questo Ufficio una nota datata 26/09/2017, con la quale l'Avv. **Orazio Rapisarda** ha comunicato di avere cessato ogni rapporto professionale con la propria tirocinante Dott.ssa Milazzo Valentina per insanabili contrasti, chiedendo l'intervento del Consiglio al fine di individuare un professionista presso il quale la praticante avvocato potrà proseguire il proprio percorso formativo.

Il Consiglio, preso atto della pec del 16/09/2017 della Dott.ssa Milazzo Valentina e della nota in data 26/09/2017 con la quale l'Avv. Orazio Rapisarda ha comunicato la cessazione del rapporto di tirocinio con la predetta praticante, dispone la revoca della autorizzazione concessa alla Dott.ssa **Milazzo Valentina** con delibera del 13/06/2017, ad esercitare l'attività professionale - per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dall'11 aprile 2017 - in sostituzione dell'avvocato Rapisarda Orazio sempre nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Stante le insanabili divergenze palesate tanto dall'Avv. Orazio Rapisarda che dalla Dott.ssa Valentina Milazzo ritiene che questa non possa più svolgere il tirocinio forense presso il predetto e dispone quindi di invitare la dott.ssa Milazzo Valentina a comunicare il nominativo di un nuovo avvocato presso il quale proseguirà lo svolgimento dell'ultimo semestre di tirocinio forense.

3) Il Consigliere Segretario riferisce che, con nota del 28/09/2017, il Dott. **D'Angelo Vito**, nato ad Alcamo (TP) il 24/04/1981, iscritto al N. 2677 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 15/03/2016 ed abilitato ad esercitare il patrocinio secondo la previgente normativa davanti ai Giudici di Pace ed ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Palermo dal 30.03.2017 sino al 15.03.2023 (art. 10 L. 27.06.1988, n. 242), ha comunicato che avendo concluso il periodo di pratica forense presso lo studio dell'Avv. Gaspare Viscò in data 15/09/2017, continuerà ad esercitare l'attività professionale in forma autonoma in virtù del patrocinio a suo tempo concessogli all'interno dello studio dell'Avv. Gaspare Viscò sito in Alcamo Via Monte Bonifato n. 77B. Il Consiglio prende atto.

4) Il Consigliere Segretario riferisce che, con nota del 28/09/2017, il Dott. **Calvaruso Sebastiano**, nato ad Alcamo (TP) il 19/11/1989, iscritto al N. 2602 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 31/03/2015 ed abilitato ad esercitare il patrocinio secondo la previgente normativa davanti ai Giudici di Pace ed ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Palermo dal 19.04.2016 sino al 31.03.2022 (art. 10 L. 27.06.1988, n. 242), ha comunicato che avendo concluso il periodo di pratica forense presso lo studio dell'Avv. Gaspare Viscò in data 15/09/2017, continuerà ad esercitare l'attività professionale in forma autonoma in virtù del patrocinio a suo tempo concessogli all'interno dello studio dell'Avv. Gaspare Viscò sito in Alcamo Via Monte Bonifato n. 77B. Il Consiglio prende atto.

§ **Passando al nono punto posto all'O.d.G. (RICHIESTA PARERE)** Il Consigliere Segretario comunica che, con nota del 29/09/2017, il Dott. **Angelo Antonino**, nato ad Erice (TP) il 26/03/1986, iscritto al N. 2750 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 30/03/2017 ed attualmente iscritto al corso obbligatorio della Scuola Forense Avv. Pietro Drago, ha chiesto di sapere se qualora rinunciasse al corso della scuola Drago per iscriversi alla scuola di specializzazione per le professioni legali G. Scaduto di Palermo, iniziandone la frequentazione a partire dal presente anno accademico 2017-2018, lo stesso potrà ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica al termine dei 18 mesi di pratica forense per partecipare alla sessione 2018 degli esami di abilitazione pur avendo solo un anno di frequentazione della predetta scuola di specializzazione in sostituzione del corso obbligatorio della scuola forense. Il Consiglio delibera di riscontrare la richiesta nei seguenti termini:

Come già noto, il COA di Trapani, con delibere del 23/02/2017 e del 09/05/2017, ha introdotto, ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica ai propri iscritti al Registro dei praticanti, fermo restando l'obbligo dei diciotto mesi di pratica effettiva e continuativa presso un avvocato, la frequenza obbligatoria e con profitto del corso della Scuola Forense "Avv. Pietro Drago" ovvero di una qualsivoglia scuola di formazione istituita da altri Consigli dell'Ordine degli

Avvocati ed Associazioni forensi accreditate presso il C.N.F. quali <<maggiormente rappresentative>> ed individuate ai sensi della legge 247/2012 e del Regolamento CNF del 16 luglio 2014 nr. 4, nonché da Università statali e parificate. Il Consiglio ha stabilito inoltre che dalla frequenza obbligatoria ne siano esentati i praticanti che hanno ottenuto ovvero otterranno il diploma di specializzazione per le professioni legali oppure che abbiano concluso ovvero concluderanno con esito positivo il tirocinio presso gli uffici giudiziari di cui all'art. 73 del D. Lgs. N. 69/2013 e succ. mod.. Tutto ciò premesso, affrontando la questione sottoposta alla valutazione del Consiglio, la rinuncia al corso della Scuola Drago, alla quale l'istante risulta regolarmente iscritto, per iscriversi alla scuola di specializzazione per le professioni legali G. Scaduto di Palermo, iniziandone la frequentazione a partire dal presente anno accademico 2017-2018, comporterà necessariamente per il Dott. Angelo Antonino lo slittamento di un ulteriore anno della partecipazione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Ciò in quanto le condizioni richieste per ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica in tempo utile per la partecipazione alla sessione d'esami 2018 sono il regolare svolgimento del prescritto periodo di pratica di diciotto mesi unitamente alla conclusione con esito positivo del corso obbligatorio della Scuola o in alternativa l'ottenimento del diploma di specializzazione entro il 10 novembre 2018. In conclusione solo il conseguimento del diploma (e non la mera frequenza) assicura il risultato premiale sul fronte della pratica anche ai fini dell'esonero dal corso obbligatorio della Scuola

§ Passando al decimo punto posto all'O.d.G. (OBBLIGHI ASSICURATIVI NEI CONFRONTI DEI PRATICANTI EX ART. 12 L. 247/2012), il Consigliere Segretario cede la parola al Consigliere Avv. Filippi Pieranna, la quale, ricordando di avere ricevuto incarico di esaminare la questione nella precedente riunione del Consiglio, riferisce le sue valutazioni e sottopone all'attenzione del Consiglio una apposita circolare chiarificatrice predisposta sull'argomento, il cui testo integralmente di seguito si riporta:

“Come ormai a tutti noto l'11 ottobre 2017 entrerà in vigore il decreto del Ministero della Giustizia 22/09/2016, G.U. 11/10/2016 recante le “condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile, degli infortuni derivanti dall'esercizio dell'attività forense”

Si reitera pertanto l'invito a tutti gli iscritti di provvedere alla stipula e/o all'adeguamento delle polizze assicurative nel rispetto delle condizioni riportate nel citato D.M. ed a comunicarne ai sensi dell'art.12 L.

247/2012 gli estremi esclusivamente a mezzo pec (ord.trapani@cert.legalmail.it) - all'Ordine degli Avvocati compilando i campi riportati nella comunicazione del 14 settembre 2017.

Si rammenta, altresì, che ai sensi dell'art. 4 del D.M. in commento l'assicurazione contro gli infortuni "deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L. 2. L'assicurazione deve prevedere la copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l'invalidità permanente o l'invalidità temporanea, nonché delle spese mediche. 3. Il contratto deve includere tra i rischi assicurati l'infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell'attività professionale".

A tal fine, anche per rispondere ai quesiti posti dagli iscritti in questo periodo, si precisa che alla stipula di detta assicurazione l'Avvocato dovrà provvedere a far data dall'11/10/2017 e che la copertura assicurativa è obbligatoria per tutto il tempo in cui i collaboratori e/o praticanti prestino la loro attività professionale anche occasionale in favore dello studio legale. Con la conseguenza che sarà cura dell'Avvocato comunicare a questo Consiglio ed alla compagnia assicurativa l'eventuale cessazione di ogni forma di collaborazione e/o frequenza dello studio professionale da parte del collaboratore e/o praticante in precedenza assicurato.

In tal modo l'Avvocato, oltre a gestire con oculatezza i propri obblighi assicurativi (data la delicatezza delle responsabilità che ne conseguono) garantirà a questo Consiglio dell'Ordine l'aggiornamento continuo e costante dell'albo dei praticanti, sia di quelli muniti di autonomo ius postulandi che di quelli muniti del patrocinio sostitutivo.

Si precisa, altresì, che nelle ipotesi in cui i praticanti siano stati esonerati dallo svolgimento della pratica forense per l'espletamento del tirocinio ex art. 73 DL 69/2013 ovvero per la frequenza di una Scuola di Specializzazione per le professioni legali, l'Avvocato non sarà tenuto a garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni solo se il praticante non frequenta lo studio e non svolge alcuna attività nell'interesse dell'Avvocato presso il quale aveva iniziato la pratica.

Infine, si coglie l'occasione per suggerire agli iscritti di valutare la possibile estensione della copertura assicurativa contro gli infortuni anche in favore degli eventuali collaboratori esterni occasionali.

Il Consiglio all'unanimità approva il testo della circolare predisposta dal Consigliere Avv. Pieranna Filippi e ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine.

1) Il Consigliere Segretario sottopone la richiesta di parere dell'Avv. Sugamele Antonino sulla operatività a partire dall'11/10/2017 dell'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni per i praticanti anche nell'ipotesi in cui i tirocinanti concludano il periodo di praticantato di 18 mesi il 19.10.2017 e, più in generale, quali siano gli obblighi del titolare dello studio nei confronti dell'Ordine, una volta concluso il periodo di pratica dei propri tirocinanti. Il Consiglio ritiene di riscontrare la richiesta con l'apposita circolare di cui sopra.

2) Il Consigliere Segretario informa che l'Avv. Mario Vitiello, con nota del 29/09/2017, in vista della prossima scadenza dell'11/10/2017 con la quale diventa obbligatorio sottoscrivere una polizza assicurativa contro gli infortuni per i propri praticanti, ha comunicato che la Dott.ssa Stabile Noemi, che agli atti del Consiglio risulta ancora a suo carico, non frequenta più il proprio studio da quando ha terminato la pratica forense (24/09/2013) e comunque da oltre due anni. Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell'Avv. Vitiello, in conseguenza di ciò, delibera di invitare la Dott.ssa Stabile Noemi a comunicare, con termine, un nuovo domicilio professionale nel circondario del Tribunale di Trapani, condizione necessaria per il mantenimento dell'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati e nell'allegato elenco dei praticanti abilitati al patrocinio. In assenza di riscontro, il Consiglio avvierà le procedure per la cancellazione dal registro per carenza dei requisiti richiesti dalla legge per il mantenimento dell'iscrizione.

3) Il Consigliere Segretario informa che l'Avv. Gaspare Viscò, con nota del 05/10/2017, in vista della prossima scadenza dell'11/10/2017 con la quale diventa obbligatorio sottoscrivere una polizza assicurativa contro gli infortuni per i propri praticanti, ha comunicato che il proprio praticante Dott. D'Angelo Valentino, dopo avere espletato sei mesi di pratica forense, non frequenta più lo studio per avere richiesto l'esonero in forza del tirocinio formativo che sta espletando presso il Tribunale di Trapani ex art. 73 D.L. 69/2013. A tal fine, l'Avv. Gaspare Viscò ha richiesto di essere esonerato dal pagamento dell'assicurazione contro gli infortuni per il proprio praticante avvocato. Il Consiglio prende atto.

Si dà atto che alle ore 14,30 il Consigliere Avv. Stefano Paolo Genco, per improrogabili impegni professionali, è costretto ad abbandonare la seduta e, quindi, risultano presenti n. 7 consiglieri.

Si dà atto che alle ore 14,35 entra in aula consiliare e prende parte alla seduta il Consigliere Avv. Mario Serraino Drago e che pertanto risultano presenti n. 8 consiglieri.

§ Prima di passare all'esame dei restanti argomenti posti all'O.d.G. dell'odierna seduta, alle ore 14,40 il Presidente dà atto che il Consiglio proseguirà in seduta pubblica al secondo piano del Palazzo di Giustizia presso l'Aula Giacomelli per l'espletamento del prescritto giuramento da parte dell'Avv. **Castiglione Claudia**, nata ad Erice (TP) il 08/03/1990.

Alle ore 14,45 del giorno **dieci** del mese di **ottobre** nell'aula Giacomelli al secondo piano del Palazzo di Giustizia di Trapani, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani in seduta pubblica, composto dai signori: Avv. Coppola Umberto – **Presidente**, Avv. Longo Salvatore – **Segretario**, Avv. Scarcella Giuseppe - **Tesoriere**, Avv. Baiata Patrizia, Avv. Cusenza Salvatore Maria, Avv. Filippi Pieranna, Avv. Montericcio Giuseppina, Avv. Serraino Drago Mario. Viene introdotta l'Avv. **Castiglione Claudia**, la quale chiede, giusta delibera in data 19/09/2017 d'iscrizione nell'Albo degli Avvocati, di assumere l'impegno solenne per poter esercitare la professione forense, ai sensi dell'art. 8 della L. 247/2012.

Ammessa a rendere la dichiarazione di impegno solenne innanzi il Consiglio dell'Ordine in seduta pubblica, ripete la seguente formula:

“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”.

Pronunciato l'impegno solenne di cui sopra, giusta separato verbale, il Consigliere Segretario dell'Ordine degli Avvocati di Trapani dichiara l'Avv. **Castiglione Claudia**, come sopra generalizzata, investito delle funzioni di Avvocato.

A questo punto il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica, precisando che l'adunanza del Consiglio proseguirà presso i locali dell'Ordine in forma ordinaria per la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno.

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di **ottobre**, alle ore 15,00, in Trapani, nei locali ubicati al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in prosecuzione della seduta ordinaria il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Coppola Umberto – **Presidente**, Avv. Longo Salvatore – **Segretario**, Avv. Scarcella Giuseppe - **Tesoriere**, Avv. Baiata Patrizia, Avv. Cusenza Salvatore Maria, Avv. Filippi Pieranna, Avv. Montericcio Giuseppina, Avv. Serraino Drago Mario.

Il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio i restanti argomenti posti all'O.d.G.:

§ In relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (SEGNALAZIONI) il Presidente Avv. Umberto Coppola dichiara di astenersi e si allontana dall'aula consiliare. Pertanto, si procede a separata verbalizzazione.

Si dà atto che alle ore 15,20 rientra in aula il Presidente Avv. Umberto Coppola che ritorna a presiedere la seduta con n. 8 consiglieri presenti.

§ In relazione al dodicesimo punto posto all'O.d.G. (ESECUZIONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI), il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. ===== ha notificato, con pec del 26/09/2017 assunta al prot. n. 2219 del 27/09/2017, il ricorso proposto innanzi le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con contestuale istanza di sospensione dell'esecutorietà della sanzione disciplinare, avverso la sentenza con la quale il C.N.F. gli ha inflitto la sanzione disciplinare della censura. Il Consiglio, preso atto del ricorso notificato a questo Ufficio in data 27/09/2017, deliberato di invitare l'Avv. ===== ed il suo difensore Avv. ===== a fornire cortese riscontro in ordine all'esito della richiesta di sospensiva dell'esecutività interposta davanti le sezioni unite della suprema Corte di Cassazione avverso il provvedimento.

§ In relazione al tredicesimo punto posto all'O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE), il Presidente comunica di avere ricevuto invito a partecipare all'incontro AGORA' DEI PROGETTI in programma il 12 ottobre 2017, ore 10.30 a Roma presso la sede del C.N.F., e di avere assicurato la propria presenza al dibattito. Il Consiglio autorizza la partecipazione .

§ In relazione al quattordicesimo punto posto all'O.d.G.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI:

- L'Avv. Carmela Lo Bue, con istanza del 06/10/2017, ha richiesto l'accREDITAMENTO del convegno " Composizione della crisi da sovra indebitamento legge 3/2012" in programma venerdì 20 ottobre 2017 presso la sala conferenze Banca Don Rizzo di Alcamo. Il Consiglio delibera l'accREDITAMENTO dell'evento con il riconoscimento di n. 4 crediti.

- L'Ente Luglio Musicale Trapanese, con istanza del 09/10/2017, ha richiesto al Consiglio di valutare l'eventuale accREDITAMENTO dell'OPERA LIRICA "FALCONE E BORSELLINO ovvero il muro dei martiri" che sarà rappresentata in due date presso il Conservatorio "A. Scontrino" di Trapani nei giorni venerdì 17/11/2017 e domenica 19/11/2017. Il Consiglio delibera di inserire l'evento nel piano dell'offerta formativa 2017 in favore dei propri iscritti, che mira a formare il professionista anche sotto il profilo culturale e dell'impegno civico. La partecipazione ad una delle due rappresentazioni in programma venerdì 17/11/2017 e domenica 19/11/2017 comporterà il riconoscimento di n. 2 crediti formativi agli iscritti partecipanti. A tal fine, dovrà essere cura del soggetto organizzatore rilasciare agli interessati il relativo attestato di partecipazione all'evento formativo o in alternativa fornire alla segreteria dell'Ordine l'elenco degli avvocati partecipanti nei quindici giorni lavorativi successivi all'incontro.

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI:

- L'Avv. Domenico Grassa, con istanza del 22/09/2017, ha richiesto, ai sensi del vigente Regolamento per la formazione continua del C.N.F., il riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione al corso di alta formazione in "Amministrazione e destinazione dei beni confiscati e delle aziende" che si è svolto dal 20 aprile 2017 all'8 luglio 2017 presso il Dipartimento DEMS dell'Università di Palermo . Il Consiglio approva e concede 12 punti.

- L'Avv. Tiziana Pugliesi, con istanza del 27/09/2017, ha richiesto, ai sensi del vigente Regolamento per la formazione continua del C.N.F., il riconoscimento dei crediti formativi per l'attività di relatore espletata il giorno 24 febbraio 2017 nell'ambito del corso tecnica e deontologia dell'avvocato penalista indetto dalla Camera Penale di Trapani. Il Consiglio riconosce n. 5 crediti di cui uno in materia di deontologia

§ Passando al quindicesimo punto posto all'O.d.G.:

PAGAMENTO FATTURE FORNITORI E RIMBORSI SPESE AI CONSIGLIERI

- Fattura N. 34 del 19/07/2017 della Realtime di G. D. Giacalone dell'importo di € **2.880,00**, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell'IVA pari ad € **633,60** (split payment) da versare all'Erario tramite modello F24 (impegno di spesa approvato con delibera consiliare del 22/11/2016 per un importo di € 2.960,00 iva esclusa) per la implementazione di nuove funzionalità ad integrazione del software applicativo ECONOMO e del software ORDINE, resasi necessaria per l'adeguamento (a partire dal 2017) dei software al sistema di contabilità economico-patrimoniale degli enti pubblici non economici. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza, delibera di autorizzare il pagamento in favore della Realtime di G. D. Giacalone dell'importo imponibile della fattura pari ad € **2.880,00**, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € **633,60**, relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all'Erario secondo le modalità di legge

- Fattura N. 35 del 19/07/2017 della Realtime di G. D. Giacalone dell'importo di € **600,00**, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell'IVA pari ad € **132,00** (split payment) da versare all'Erario tramite modello F24 per la consulenza e supporto al personale per la creazione del nuovo piano dei conti per la contabilità economico-patrimoniale degli enti pubblici non economici. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza, delibera di autorizzare il pagamento in favore della Realtime di G. D. Giacalone dell'importo imponibile della fattura pari ad € **600,00**, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € **132,00**, relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all'Erario secondo le modalità di legge.

- L'Avv. Stefano Paolo Genco, con istanza del 05/10/2017, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro 236,80 sostenute per la partecipazione, quale componente del Consiglio Giudiziario del Distretto della Corte di Appello di Palermo, a n. 5 sedute del Consiglio Giudiziario di cui n. 1 straordinaria a Termini Imerese. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza, delibera di autorizzare il pagamento in favore dell'Avv. Stefano Paolo Genco dell'importo pari ad € 236,80, relativo al rimborso spese di cui in premessa, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato.

§ Passando al sedicesimo punto posto all'O.d.G.:

PREVENTIVI

- La Realtime di G. D. Giacalone, con nota del 19/09/2017, ha fatto pervenire offerta economica, come di seguito formulata, per la implementazione di nuove funzionalità ad integrazione del software applicativo ECONOMO PA, resasi necessaria per la gestione dello splitpayment, obbligatorio dal 01/07/2017.

OFFERTA ECONOMICA

Modifiche al software Economo..... 370,00

Canone annuale.....50,00

I prezzi si intendono IVA esclusa.

Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza, delibera di approvare il preventivo proposto e dispone la liquidazione autorizzando, fin d'ora, il Tesoriere al pagamento del dovuto in favore del fornitore ed al versamento dell'Iva in favore dell'Erario dello Stato secondo le modalità e le normative vigenti (c.d. split payment).

- La Concrete Srl (Fornitore certificato HP Italia), con e-mail del 21/09/2017, ha comunicato che il 5/7/2017 è scaduta la copertura del servizio di assistenza sul server HP ML350G6 in dotazione all'Ordine. Dopo aver preso contatti con la consulente informatica dell'Ordine la migliore offerta per il rinnovo annuale della copertura del servizio di assistenza HP SERVER è pari ad € 595,00 oltre IVA. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza, delibera di approvare il preventivo proposto e dispone la liquidazione autorizzando, fin d'ora, il Tesoriere al pagamento del dovuto in favore del fornitore ed al versamento dell'Iva in favore dell'Erario dello Stato secondo le modalità e le normative vigenti (c.d. split payment).

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,50 e fissa la prossima riunione ordinaria del Consiglio per il giorno 24 ottobre 2017 alle ore 13,30.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Salvatore Longo

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Umberto Coppola

ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO

L'anno duemiladiciassette il giorno **dieci** del mese di **ottobre**, alle ore 15,05, in Trapani, nei locali ubicati al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in prosecuzione della seduta ordinaria il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Coppola Umberto – **Presidente**, Avv. Longo Salvatore – **Segretario**, Avv. Scarcella Giuseppe - **Tesoriere**, Avv. Baiata Patrizia, Avv. Cusenza Salvatore Maria, Avv. Filippi Pieranna, Avv. Montericcio Giuseppina, Avv. Serraino Drago Mario.

Si dà atto, preliminarmente, che trattasi di separata verbalizzazione in prosecuzione della odierna seduta ordinaria del Consiglio atteso che, in relazione all'argomento in discussione, il Presidente Avv. Umberto Coppola ha dichiarato di astenersi e si è allontanato dall'aula consiliare.

In assenza del Presidente, assume la presidenza il Consigliere più anziano di iscrizione all'Albo, Avv. Serraino Drago Mario, il quale, constatata la validità dell'adunanza per la presenza di Consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta.

Si passa quindi all'esame dell'unico punto all'O.d.G. (SEGNALAZIONI) ed il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio la nota del 2/10/2017 assunta al prot. n. 2289 del 3/10/2017, con la quale l'Avv===== ha comunicato di essere imputata nel procedimento penale n. 711/2017 R.G.N.R. innanzi il Tribunale di Trapani per il reato di cui all'art. 640 c.p. e di essere assistita dall'Avv. Umberto Coppola. Il Consiglio preso atto della comunicazione in data 03/10/2017 dell'Avv. =====, onera la stessa di depositare, senza indugio, copia del decreto di citazione diretta a giudizio ai fini della successiva trasmissione degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo..

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente f.f. dichiara chiusa la seduta alle ore 15.15.

Del che il presente verbale.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Salvatore Longo

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. Mario Serraino Drago